

AUGENTO A RCM 78165/32655 di RCP

-----STATUTO-----

ART. 1 - ORIGINE DELLA FONDAZIONE-----

Il Sig. Dr. Venceslao Guida fu Nicola morto in Cremona il 1 aprile 1938, con suo testamento olografo 989 n 2277 di repertorio in data 9 aprile 1938 pubblicato a Cremona, disponeva che la sua sostanza patrimoniale, costituita da un palazzo in frazione Fengo del Comune di Acquanegra Cremonese (CR), e del fondo agricolo di ettari 74.24.20, fosse destinato alla istituzione di un ricovero per raccogliere i vecchi e cronici della frazione Fengo.-----

L'Istituzione denominata inizialmente "OPERA PIA GUIDA DR. VENCESLAO" è stata eretta in Ente Morale con il D.P.R. 8 novembre 1957. A seguito della L.R. n.1/2003 si è trasformata da Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza in Fondazione di diritto privato adottando il presente Statuto ed è stata iscritta al registro delle persone giuridiche private di Regione Lombardia, con provvedimento n. 1851 del 01.02.2004.-----

ART. 2 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA-----

1) La Fondazione denominata "Fondazione Guida Dr. Venceslao ETS" è regolata dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione.-----

La sede legale è in Acquanegra Cremonese in provincia di Cremona.-----

Registrato a Cremona

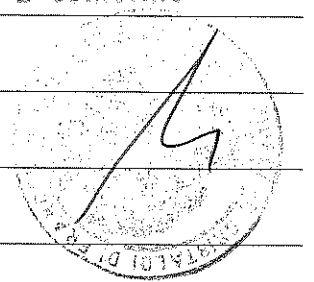
il 26/10/2028

al n. 12503

Serie 1T

Esatti € 200.000.000

E' conforme



2) L'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" è utilizzato negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.-----

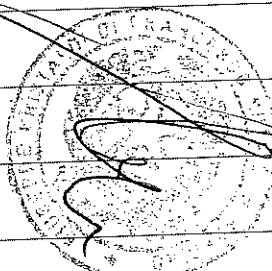
3) L'Istituzione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.-----

ART.3 - SCOPI E FINALITÀ' ISTITUZIONALI-----

1) La Fondazione è persona giuridica di diritto privato, persegue senza scopo di lucro esclusivamente finalità di solidarietà sociale civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed ha esclusivo scopo di solidarietà nei confronti di persone anziane o persone svantaggiate in quanto portatrici di disabilità fisiche e/o psichiche.-----

2) La Fondazione svolge la propria attività nei settori dell'assistenza sociosanitaria, nel settore della beneficenza, verso la tutela di anziani e disabili. Le attività di beneficenza sono perseguite mediante erogazione di servizi e mai mediante elargizioni in denaro né direttamente né indirettamente ovvero tramite terzi.-----

3) Nel rispetto delle normative vigenti ed in ossequio a quanto previsto dai legati testamentari costituenti il patrimonio originario della Fondazione, la stessa svolge le proprie attività, in condizione di parità di bisogni, preliminarmente in favore dei cittadini residenti nel Comune di Acquanegra Cremonese (CR) al fine di consentire la loro permanenza nel contesto sociale di appartenenza.-----



Handwritten signatures and notes:
- A signature: *Roberto...*
- A vertical note: *Revisori Generali*
- A signature: *Stella*

4) Per perseguire i propri scopi istituzionali la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017:-----

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;-----

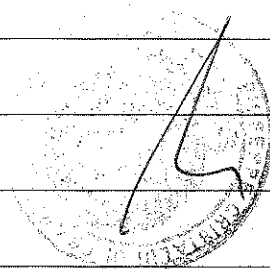
b) interventi e prestazioni sanitarie;-----

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;-----

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;-----

e) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;-----

f) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui



all'articolo 1, comma 2, lettera c) , della legge 6 giugno

2016, n. 106;-----

g) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge

18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.-----

5) In particolare, la Fondazione si propone di:-----

- collaborare, anche in regime convenzionale, con istituti,

enti pubblici o privati e privati cittadini;-----

- aderire ad organismi regionali;-----

- aderire ad organismi pubblici e privati che abbiano scopi

affini e partecipare con gli stessi alla realizzazione di

progetti di solidarietà ed assistenza;-----

- assumere partecipazioni in società ed enti, di diritto

privato o pubblico, aventi oggetto connesso con il proprio,

purché tali operazioni siano strumentali al raggiungimento

degli scopi istituzionali e conformi alla legge;-----

6) La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di

interesse generale sopra indicate, a condizione che siano

secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i cri-

teri e limiti previsti dalla normativa vigente. Le attività

diverse sono individuate dal Consiglio di Amministrazione, nel

rispetto di quanto portato dall'art. 6) del d.lgs 117/2017.---

7) Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può

avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui

all'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.-----

8) La Fondazione ispira la propria azione alla finalità di

umanizzare i servizi nei confronti degli ospiti, incoraggiando le relazioni interpersonali tra gli ospiti stessi, parenti, colleghi operatori, collaboratori e volontari.-----

9) La Fondazione è dotata di propria autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.-

10) La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza della gestione e di mantenimento del proprio patrimonio ed a tali criteri conforma la propria organizzazione.-----

Può compiere, nei limiti della legge e dello statuto, tutte le operazioni economiche, immobiliari e mobiliari ritenute necessarie ed opportune per il conseguimento dei propri scopi.--

ART.4 - PATRIMONIO-----

1) Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

2) Il patrimonio potrà essere incrementato con:-----

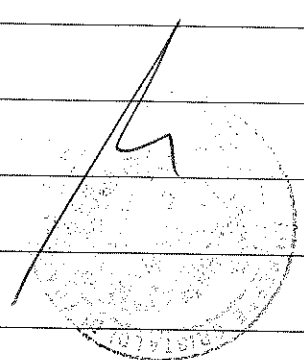
a) acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili;--

b) sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;-----

c) contributi a destinazione vincolata;-----

d) offerte e versamenti in denaro da enti pubblici o privati.-

3) L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata



al raggiungimento degli scopi della Fondazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.--

4) La dismissione dei beni immobili e dei beni di valore storico artistico destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali deve avvenire contestualmente al reinvestimento dei proventi per l'acquisto di beni funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato.----

Gli atti di dismissione, di vendita, di costituzione di diritti reali sui beni destinati alle finalità istituzionali devono essere approvati con il voto favorevole di almeno quattro membri del Consiglio di Amministrazione.-----

5) La Fondazione può gestire e/o ospitare nelle sue strutture altri enti e/o associazioni purché abbiano finalità compatibili con lo scopo come definito all'art. 3 del presente statuto, sempre nel pieno rispetto delle normative vigenti.-----

6) La Fondazione può dare in locazione a terzi spazi all'interno delle strutture immobiliari di sua proprietà o di cui è conduttrice, terreni agricoli ed immobili, il tutto allo scopo di ottenere i mezzi finanziari di cui art. 5 del presente statuto ed assicurare la sostenibilità economica degli scopi della Fondazione.-----

ART. 5 - MEZZI-----

1) La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo

di:-----

- rendite derivanti dalla gestione del patrimonio: immobili e terreni affittati a prezzi di mercato;-----

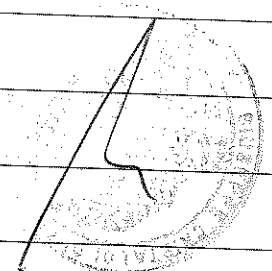
- contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;-----

- proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;-----

- ogni altro provento conseguito in relazione alle attività connesse;-----

- utili dei precedenti esercizi non trasferiti a patrimonio;--

- rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.-----



2) È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; nonché nei casi espressamente previsti dall'Art. 8, comma 3, D.Lgs. 117/2017.-

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste nell'Art.

3.-----

3) La Fondazione deve perseguire il pareggio di bilancio attraverso l'equilibrio tra ricavi e costi, contributi per il

finanziamento delle organizzazioni del terzo settore e fondi
di riserva.-----

4) La Fondazione è tenuta ad utilizzare eventuali utili di
esercizio unicamente per lo sviluppo delle attività istitu-
zionali, ovvero per:-----

- incrementare delle attività della Fondazione in coerenza con
l'Art 3;-----

- ridurre i costi delle prestazioni erogate a favore di per-
sone anziane o comunque portatrici di disabilità fisiche e/o
psichiche;-----

- conservare e mantenere il valore del patrimonio della Fon-
dazione;-----

- incrementare il patrimonio della Fondazione.-----

5) La Fondazione imposta la propria gestione in centri di
costo in grado di provvedere alla programmazione e alla ren-
dicontazione della gestione economica e amministrativa nonché
delle risorse umane e strumentali.-----

ART. 6 - ORGANI DELLA FONDAZIONE-----

1) Sono organi della Fondazione :-----

- il Consiglio di Amministrazione;-----

- il Presidente;-----

- l'Organo di Controllo;-----

- il Revisore Legale;-----

- il Direttore/Segretario.-----

ART.7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

1) La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti, designati secondo quanto previsto nei punti seguenti.-----

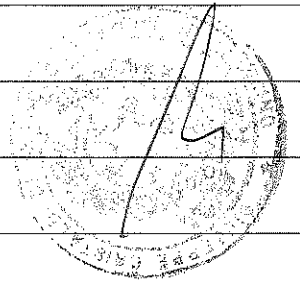
2) I componenti sono individuati tra persone, idonee all'elettorato passivo e con competenza ed esperienza in materia di amministrazione, gestione patrimoniale ed aziendale.-----

3) Per una piena rappresentanza della cittadinanza, la designazione dei componenti del Consiglio avverrà con atto dei seguenti soggetti:-----

a) tre nominati dal Sindaco del Comune di Acquanegra Cremonese
Ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 «La nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima";-----

b) due nominati da parte del Consiglio di Amministrazione in scadenza.-----

4) Ai sensi dell'Art. 79, comma 3, lett. b-bis del D.Lgs. 117/2017, non è deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi. La carica è puramente onorifica e gratuita, non prevedendo quindi per lo svolgimento nessun emolumento, rimborso, premio o altre forme di corresponsione in denaro o in natura (a titolo esemplificativo assicurazioni o



qualsiasi modalità di corresponsione di servizi senza corresponsione diretta di denaro).-----

5) L'eventuale rimborso delle spese vive documentate, esclusivamente sostenute per i fini statutari, deve essere portato a conoscenza del Consiglio stesso.-----

6) I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo; possono essere rieletti per non più di tre mandati, consecutivi o parzialmente completati. Tale periodo decorre dall'adozione del presente Statuto.-----

7) Il Consiglio di Amministrazione s'insedia su convocazione del Presidente uscente.-----

8) I Consiglieri ed il Presidente hanno l'obbligo di svolgere il proprio mandato con lealtà e diligenza, secondo il principio di collaborazione e al solo fine del perseguimento esclusivo delle finalità e degli scopi statutari della Fondazione.-----

ART. 8 - INCOMPATIBILITÀ, DECADENZA E DIMISSIONI-----

1) Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione:-----

a) il personale dipendente ed ex dipendente della Fondazione;-

b) il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini, fino al secondo grado incluso, di dipendenti o ex dipendenti della Fondazione;-----

c) chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'Art. 2382

del C.C.;-----

d) coloro che ricoprono funzioni di indirizzo, amministrativo o controllo in altre Fondazioni con simile finalità statutaria;-----

e) chiunque abbia partecipato ad elezioni politiche comunali, provinciali, regionali, nazionali o europee indette sul territorio del Comune di Acquanegra Cremonese (CR) nei cinque anni antecedenti all'incarico a Consigliere della Fondazione;-----

f) coloro che intrattengono rapporti professionali con la Fondazione di qualsiasi natura e tipo con o senza corrispettivo economico;-----

g) coloro che svolgono professioni o incarichi professionali omologhi alle figure professionali impiegate direttamente o indirettamente dalla Fondazione per il raggiungimento degli scopi statutari.-----

2) Decade dall'incarico di amministratore colui che si trovi o che venga a trovarsi nel corso del mandato in una delle condizioni previste dal comma 1.-----

3) Decade dall'incarico di amministratore colui che sia destinatario di richiesta di rinvio a giudizio per fatti penalmente rilevanti. In caso di rinvio a giudizio per delitto non colposo o per fatti civilmente rilevanti, il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza assoluta se, nell'interesse della Fondazione, debba disporsi la sospensione o revoca dalla carica.-----

A handwritten signature, possibly 'L', is written over a faint circular stamp or seal on the right margin of the document.

4) Nel caso in cui un componente del Consiglio di Amministrazione si trovi in una situazione di personale conflitto con gli interessi della Fondazione, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto personale conflitto.-----

5) Decade dall'incarico di amministratore colui che omette di comunicare il conflitto di interessi successivamente accertato dal Consiglio di Amministrazione.-----

6) Eventuali dimissioni dalla carica di Presidente della Fondazione devono essere presentate per scritto al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.-----

7) In caso di decadenza o dimissione di uno dei Consiglieri, il Presidente entro trenta giorni comunica al Consiglio l'evento; il Consiglio avvia le procedure previste dall'Art. 7--- comma 3 attivando l'organo che aveva nominato il Consigliere decaduto o dimissionario.-----

8) I Consiglieri di nuova nomina restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.-----

9) Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.-----

ART. 9 - RINNOVO-----

1) I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di

amministrazione secondo quanto previsto dall'Art. 8; entro

tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricosti-

tuzione del Consiglio di Amministrazione.-----

2) Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Con-

siglio di Amministrazione in carica, il Presidente deve ri-

chiedere al Sindaco del Comune di Acquanegra Cremonese (CR) i

nominativi dei nuovi Consiglieri. Negli stessi termini convoca

apposita seduta del Consiglio di Amministrazione uscente per

l'individuazione dei nominativi come da Art. 7 comma b).-----

3) Il Consiglio scaduto resta in carica fino all'insediamento

di quello nuovo, nei limiti e con i poteri previsti dalle

disposizioni di legge vigenti.-----

ART. 10 - ADUNANZA DI INSEDIAMENTO-----

L'adunanza di insediamento del Consiglio è convocata dal

Presidente uscente entro 15 (quindici) giorni dall'ottenimento

delle tre nomine di cui all'art. 7, è presieduta dal Consi-

gliere più anziano in età.-----

ART. 11 - ADUNANZE-----

1) Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta

l'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti

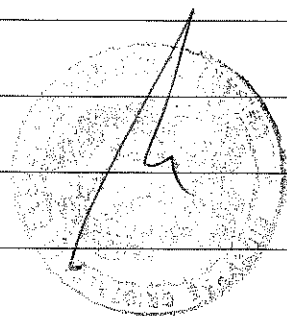
dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogni qualvolta lo

richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Pre-

sidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due

Consiglieri.-----

2) Le adunanze sono indette con invito scritto - inviato me-



diante lettera, sistema elettronico certificato o posta elettronica certificata legalmente riconosciuta (PEC) - firmato anche digitalmente dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima per le----- sedute ordinarie, tre giorni prima per le sedute straordinarie e 24 ore prima per le sedute urgenti.-----

La presenza degli intervenuti potrà avvenire anche tramite mezzi di telecomunicazione.-----

3) In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.-----

ART. 12 - VOTAZIONI E DELIBERAZIONI-----

1) Ai sensi dell'Art. 26 comma 7 D.Lgs. 117/2017, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.-----

2) Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.---

3) Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale. Per le votazioni attinenti persone fisiche sarà possi-

bile, su decisione del Presidente dell'adunanza, procedere per voto segreto. A parità di voti, sia a voto palese che a voto segreto, prevale il voto del Presidente.-----

4) Le modifiche del presente Statuto, le deliberazioni aventi per oggetto atti di disposizione del patrimonio e provvedimenti relativi alle alienazioni patrimoniali, sono assunte con il voto favorevole di quattro componenti su cinque.-----

5) Il Segretario della Fondazione provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.-----

6) Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.-----

7) Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni e delle riserve espresse nella discussione a giustificazione del voto da lui dato o ricusato.

ART. 13 - COMPETENZE E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

1) Il Consiglio di Amministrazione è l'organo direttivo della Fondazione. Al Consiglio spettano tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In modo particolare il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti

competenze, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo,

relativamente a:-----

a) le modifiche dello Statuto e le delibere concernenti l'estinzione dell'Ente, sentito il parere del Comune di Acquanegra Cremonese (CR);-----

b) l'approvazione di uno o più regolamenti esecutivi che disciplinino le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture della Fondazione;-----

b) l'approvazione il budget previsionale e il bilancio consuntivo;-----

c) l'organizzazione e la gestione del personale;-----

d) istituzione o la disciplina dei servizi, le convenzioni e i contratti ad essi relativi ovvero la disciplina delle rette per la fruizione dei servizi medesimi;-----

e) le convenzioni con gli Enti pubblici, la costituzione e la partecipazione ad altri enti;-----

f) la contrazione di mutui;-----

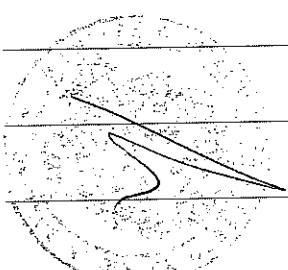
g) gli acquisti, le alienazioni e le permutazioni immobiliari;-----

h) la nomina, la designazione e revoca dei propri rappresentanti presso Enti, aziende associazioni, consorzi istituzioni;

i) la nomina dell'Organo di Controllo;-----

1) la nomina del Revisore legale.-----

2) il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, a uno dei Consiglieri o al Direttore generale alcune delle sue



Handwritten signature: Alessandro Basso

attribuzioni, fatta eccezione per le competenze non delegabili per legge.-----

3) Il consiglio di Amministrazione adempie a tutte le funzioni ad esso attribuite dalle Leggi e dai regolamenti vigenti.-----

ART. 14 - IL PRESIDENTE-----

1) Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti nella sua prima seduta, con votazione segreta; dura in carica per cinque anni e può essere rieletto.

2) Il Vice-Presidente della Fondazione viene eletto con le medesime modalità del Presidente.-----

3) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio; ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti; cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.-----

4) Il Presidente svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative della Fondazione in conformità allo Statuto.-----

5) Spetta al Presidente:-----

a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;-----

b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;-----

c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;-----

d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;-----

e) esercitare la sorveglianza sul l'andamento morale ed economico dell'Istituto;-----

f) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di dieci giorni dalla data di assunzione del provvedimento.-----

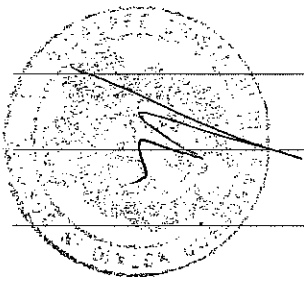
6) In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice-Presidente.-----

ART.15 - DIRETTORE GENERALE-----

1) La Fondazione si avvale, per un efficace ed unitario svolgimento delle proprie attività, dell'apporto di un Direttore Generale.-----

2) Il Direttore è Capo del personale ed esercita tutte le funzioni connesse all'organizzazione e gestione della struttura operativa nelle sue diverse articolazioni ed a tale titolo assume in via aggiuntiva la figura professionale di Direttore Amministrativo.-----

3) In relazione alle sopracitate competenze il Direttore



Handwritten signature: Francesco De Santis

Generale rappresenta la Fondazione presso terzi a seguito di un mandato approvato dal Consiglio di Amministrazione.-----

4) Il Direttore risponde della gestione della Fondazione e del conseguimento dei risultati; coordina e dirige il personale dipendente e provvede nell'ambito del budget assegnato ad assumere provvedimenti di gestione tramite la struttura organizzativa.-----

5) Il Direttore Generale dirige e coordina la struttura operativa della Fondazione, sovrintende il gruppo di direzione, collabora con il Presidente e con il Consiglio di Amministrazione.-----

6) Al Direttore è affidata la funzione di Segretario della Fondazione. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.-----

7) Il Direttore Generale provvede ad istruire gli atti preparatori per le deliberazioni degli organi della Fondazione e porta ad esecuzione le deliberazioni; adotta gli atti di gestione necessari al buon funzionamento della Fondazione nell'ambito delle direttive, dei poteri e delle competenze che gli sono attribuiti.-----

8) Il Direttore Generale cura la tenuta dei libri delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e degli altri libri sociali obbligatori ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 117/2017.-----

9) Il Direttore Generale viene nominato dal Consiglio su

proposta del Presidente. Tale incarico potrà avere una determinazione di durata eventualmente riferita alla permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto ad affidare l'incarico stesso. Può essere revocato in ogni tempo con provvedimento del Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri con preavviso previsto dalla normativa vigente.-----

10) Il Direttore Generale è scelto tra persone di idonea ad elevata qualificazione professionale, con competenze specifiche nel campo gestionale e dei servizi.-----

ART. 16 - L'ORGANO DI CONTROLLO-----

1) L'Organo di Controllo potrà essere monocratico o collegiale ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione.-----

2) All'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.-----

3) L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.-----

4) L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche

e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.-----

5) L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.--

6) L'Organo di Controllo dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.-----

7) All'organo di controllo può spettare un'indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti della normativa vigente.-----

ART.17 - REVISORE LEGALE-----

1) Il controllo sulla regolare amministrazione della Fondazione è esercitato da un Revisore Legale, nei limiti di quanto previsto dall'art.2403 c.c., fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge.-----

2) Il Revisore Legale ha incarico per la durata di quattro anni, può essere riconfermato senza limiti di mandato e deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori legali. Il Revisore deve redigere una relazione relativa al bilancio di esercizio di ogni anno.-----

3) Al Revisore Legale spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti

della normativa vigente.-----

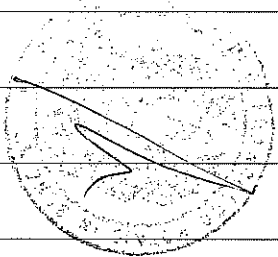
ART.18 - NORME GENERALI SULL'AMMINISTRAZIONE-----

1) Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alla struttura della Fondazione saranno disciplinati da uno o più regolamenti predisposti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione.-----

2) Il Consiglio di Amministrazione può sempre adottare provvedimenti riguardanti il personale dipendente nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo anche se non previsti o disciplinati dal regolamento amministrativo.-----

3) Le collaborazioni professionali, i fornitori di beni e servizi sono selezionati secondo i criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza attraverso procedure comparative di offerte e sulla base esclusiva di capitolati di servizio e/o d'offerta.-----

4) La selezione del personale a tempo indeterminato della Fondazione è effettuato secondo i criteri di trasparenza, efficacia, corrispondenza con le caratteristiche del ruolo da ricoprire, competenze, capacità e abilità, curriculum ed esperienze. La selezione deve sempre avvenire tramite un processo organizzativo che ha come scopo la scelta delle persone che ricoprano determinati ruoli o svolgono determinati lavori possibilmente attraverso agenzie e/o strutture esterne. I criteri di selezione sono disciplinati da apposito regolamento



Stefano De Santis

interno.-----

5) L'Esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.--

6) Entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare e depositare il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, ai sensi di legge.----

7) La Fondazione redige il bilancio di esercizio, ai sensi della normativa vigente, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.-----

8) La Fondazione è obbligata:-----

a) alla formazione del Bilancio dell'esercizio;-----

b) alla formazione del Budget annuale;-----

c) alla formazione del Bilancio sociale nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017.-----

ART. 19 - NORME SULL'ESTINZIONE-----

1) La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.-----

2) La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 C.C..-----

3) Il Consiglio di Amministrazione, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di prov-

vedere nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo
istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svan-
taggiati.-----

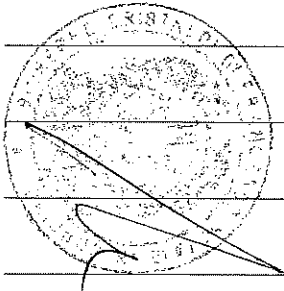
4) Le delibere di estinzione saranno valide con il voto fa-
vorevole unanime dei membri del Consiglio di Amministrazione.-

ART.20 - NORME SULLA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO-----

In caso di scioglimento o di estinzione il patrimonio della
Fondazione dovrà essere devoluto, previo parere positivo
dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D.lgs. 117/2017,
e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro
Ente del Terzo Settore operante nel medesimo settore di at-
tività nel territorio del Comune di Acquanegra Cremonese (CR)
o in mancanza alla Fondazione Italia sociale, ai sensi del-
l'art. 9 del D.lgs. 117/2017. Il parere è reso entro trenta
giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente
interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con
raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal de-
creto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il
parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione
del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal
parere sono nulli.-----

ART.21 - NORME TRANSITORIE-----

1) I Consiglieri, il Presidente del Consiglio e il segretario
in carica alla data del presente statuto sono da considerarsi
confermati con gli stessi incarichi e nello stesso numero fino



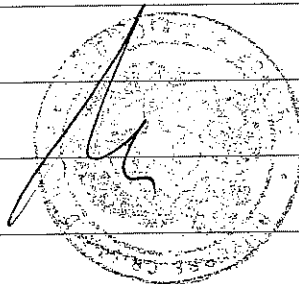
Acquanegra Cremonese

alla scadenza naturale del loro mandato, ritenendosi pertanto
efficace l'Art. 7, 8, 9 del presente Statuto a far tempo dalla
naturale scadenza delle cariche in essere.-----

2) Le disposizioni dell'Art. 15 saranno valide alla decadenza
del Direttore Generale in carica alla data di approvazione del
presente statuto.-----

3) Fino all'avverarsi delle condizioni di cui al secondo comma
dell'art. 104 del decreto 117/2017, resterà sospesa l'effi-
cacia delle disposizioni del presente statuto in contrasto con
la normativa di cui al d.lgs. 460/1997 e la Fondazione con-
serverà nella propria denominazione l'acronimo ONLUS; si ap-
plica il disposto dell'art. 104 secondo comma del d.lgs
117/2017.-----

Renato Devecchi Fedele



Copia conforme all'originale.

Cremona, 31 OTT. 2023

